



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 15 alle Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF)

Valide dal 1° gennaio 2023

318.101 i DAF

11.22

Premessa al supplemento 15, valido dal 1° gennaio 2023

Il presente supplemento tiene conto dell'aumento del contributo annuo minimo, passato da 958 a 980 franchi. Inoltre, la giurisprudenza del Tribunale federale è stata aggiornata (sentenze secondo la [lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al n° 78 compreso).

Infine, per motivi di leggibilità, si rinuncia ormai a riprodurre le premesse delle versioni precedenti delle direttive, che restano disponibili nelle vecchie versioni online disponibili sul sito Internet dell'UFAS: Documenti > AVS > Basi AVS > Direttive contributi > DAF > Tutte le versioni (<https://sozialversicherungen.ad-min.ch/it/d/6934>).

Le singole modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/23.

2016 Soppreso
1/23

7^a parte: Allegati

2. Principali parametri dell'assicurazione facoltativa

Validi dal 1° gennaio 2023

Aliquota di contribuzione per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa	10,1 per cento
Contributo minimo AVS/AI	980 franchi l'anno
Contributi degli assicurati senza attività lucrativa	Vedi la tabella dei contributi nell'opuscolo separato (v. Allegato 3)
Valutazione delle remunerazioni in natura	33 franchi al giorno 990 franchi al mese

